

CONVENZIONE  
PER LA VALORIZZAZIONE DI SEDIMI MILITARI MEDIANTE PROGETTAZIONE COSTRUZIONE E GE-  
STIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI  
(Finanza di Progetto art. 183 D.lgs. 50/2016)

## INDICE

<b>SEZIONE I – CONDIZIONI GENERALI .....</b>	<b>8</b>
1. PREMESSE, ALLEGATI E DOCUMENTI DI GARA .....	8
2. DEFINIZIONI .....	9
3. OGGETTO .....	9
4. DURATA .....	11
<b>SEZIONE II – SOCIETÀ DI PROGETTO .....</b>	<b>12</b>
5. SOCIETÀ DI PROGETTO .....	12
6. MUTAMENTO DELLA COMPAGINE SOCIALE DELLA SOCIETÀ DI PROGETTO .....	13
<b>SEZIONE III – OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE .....</b>	<b>15</b>
7. OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO .....	15
7.1. <i>Autorizzazioni</i> .....	15
7.2. <i>Finanziamento</i> .....	15
7.3. <i>Ripristino Preventivo dei Siti</i> .....	16
7.4. <i>Progettazione</i> .....	17
7.5. <i>Realizzazione</i> .....	18
7.6. <i>Sospensione delle attività di Costruzione</i> .....	19
7.7. <i>Cronoprogramma e Penali</i> .....	21
7.8. <i>Collaudo</i> .....	21
7.9. <i>Gestione e manutenzione</i> .....	22
7.10. <i>Fornitura di energia</i> .....	23
7.11. <i>Canone di concessione e penali</i> .....	25
7.12. <i>Altre obbligazioni del Concessionario</i> .....	26
8. OBBLIGAZIONI DEL CONCEDENTE .....	28
8.1. <i>Autorizzazione, realizzazione e gestione</i> .....	28
8.2. <i>Acquisto di energia</i> .....	29
9. IMPOSSIBILITÀ DI ADEMPIERE .....	31
10. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI .....	32
<b>SEZIONE IV – EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO E REVISIONE DEL PEF .....</b>	<b>35</b>
11. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO .....	35
12. RIPRISTINO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO .....	35
<b>SEZIONE V – CAUZIONI E ASSICURAZIONI .....</b>	<b>38</b>
13. CAUZIONI .....	38
14. POLIZZE ASSICURATIVE .....	38
15. GARANZIE DEL CONCESSIONARIO PER I FINANZIATORI .....	39
<b>SEZIONE VI - VICENDE DELLA CONVENZIONE .....</b>	<b>40</b>
16. MODIFICHE DELLA CONVENZIONE .....	40
17. RECESSO DEL CONCESSIONARIO .....	40
18. REVOCA DELLA CONVENZIONE, SOSPENSIONE E FERMO .....	41
19. RISOLUZIONE .....	43

20.	TERMINE DELLA CONCESSIONE.....	45
21.	CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA.....	45
22.	CLAUSOLA FINALE .....	45
23.	SPESE CONTRATTUALI.....	46
24.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	46
25.	DOMICILIO DELLE PARTI.....	46
26.	FORO COMPETENTE.....	46

**CONVENZIONE**  
**PER LA VALORIZZAZIONE DI SEDIMI MILITARI MEDIANTE PROGETTAZIONE COSTRUZIONE**  
**E GESTIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI**  
**TRA**

La società **Difesa Servizi S.p.A.** con sede legale in Roma, Via Flaminia n. 335, capitale sociale Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) interamente versato, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma, partita IVA e Codice Fiscale 11345641002, REA 1296004 in persona di [●], nato a [●], domiciliato per la carica ove sopra, quale Amministratore Delegato; di seguito denominata “Concedente”

**E**

[specificare nome e forma societaria Società di Progetto], con sede legale in [●], via/piazza [●] n. [●], capitale sociale euro [●] ([●]) interamente versato, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di [●], partita IVA e Codice Fiscale [●], REA [●], in persona del signor [●], nato a [●] ([●]) il [●], domiciliato per la carica presso la sede legale, quale [●] in virtù dei poteri conferiti con delibera del [●] della predetta Società in data [●]; di seguito denominata “Concessionario”; entrambe anche singolarmente o insieme definite “Parte/Parti”;

**PREMESSO CHE**

- (1) ai sensi dell’art. 535 del D.lgs. n. 66/2010, come modificato dall’articolo 1, comma 380, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la società Difesa Servizi S.p.A. è la struttura di cui il Ministero della Difesa si avvale, in qualità di concessionario o mandatario, per la gestione economica di beni, anche immateriali e servizi derivanti dalle attività istituzionali che non siano direttamente correlate alle attività operative delle Forze Armate, nonché per l’acquisto di beni e servizi occorrenti per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’Amministrazione della Difesa ma non direttamente correlati alle attività operative delle Forze Armate, attraverso le risorse finanziarie derivanti dalla citata attività di gestione economica;
- (2) Difesa Servizi S.p.A., in data 8 gennaio 2015, ha stipulato con il Ministero della Difesa un Contratto di Servizio che prevede la puntuale realizzazione di programmi coerenti con la previsione e le finalità della norma istitutiva della Società stessa;
- (3) Difesa Servizi S.p.A. è posta sotto la vigilanza del Ministro della Difesa che se ne avvale come di un proprio organo, secondo il modello dell’ente in house, ai fini del reperimento, secondo

criteri di efficienza, efficacia ed economicità e nel rispetto del principio di trasparenza, di risorse per il Ministero della Difesa, ovvero ai fini del contenimento delle spese da esso sostenute;

- (4) in data [●] è stata sottoscritta la convenzione tra [●], la Direzione dei Lavori del Ministero della Difesa e Difesa Servizi S.p.A. finalizzata alla gestione economica di [●] mediante concessione di [●];
- (5) in data [●] è stato sottoscritto tra l'Amministrazione della Difesa e Difesa Servizi S.p.A., il verbale di affidamento delle aree oggetto della presente Convenzione;
- (6) Difesa Servizi S.p.A. ha interesse, in nome e per conto del Dicastero della Difesa, a concedere ad operatori economici privati, mediante Finanza di Progetto ai sensi dell'art. 183, co. 15, D.lgs. 50/2016, la progettazione, costruzione, gestione e sfruttamento economico presso le aree/strutture in zone militari riportate in Allegato A, di impianti per la produzione di energia elettrica da FER solare fotovoltaica (di seguito "impianti"), da realizzarsi a cura e spese dell'operatore economico aggiudicatario che ne sarà l'esclusivo proprietario per tutta la durata della Concessione e che ne assumerà ogni alea di gestione, corrispondendo alla Concedente un canone in contropartita della disponibilità dei Siti commisurato al valore economico reale dei beni ed all'occasione di guadagno in concreto offerta al Concessionario mediante il loro utilizzo, con cessione a titolo gratuito degli impianti al competente Ente Militare al termine del rapporto;
- (7) al contempo Difesa Servizi S.p.A. è interessata ad ottenere dietro pagamento di un giusto prezzo, nella massima quantità in cui ciò sarà effettivamente possibile, la fornitura di energia elettrica da parte del Concessionario, al fine di soddisfare anche solo in parte le esigenze di consumo energetico degli Enti Militari insistenti presso le aree/strutture in zona militare elencate nell'Allegato A, ivi realizzando impianti in configurazione SEU o eventualmente altra prevista dalla legge per tempo vigente che consenta la fornitura; ciò, ai fini del contenimento della spesa pubblica e della riduzione dell'impronta ambientale;
- (8) in data [●] Sanfer S.r.l. e San Vito S.r.l. hanno presentato, ai sensi dell'art. 183, comma 15, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con impegno a costituire, ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., A.T.I. con capogruppo/mandataria [●], la proposta di Project Financing avente ad oggetto:
  - a. la concessione per la valorizzazione, mediante progettazione, costruzione, gestione e sfruttamento economico, delle aree/strutture in zona militare elencate nell'Allegato A. In

particolare, i singoli impianti verranno realizzati a cura e spese dell'operatore economico aggiudicatario che ne sarà l'esclusivo proprietario per tutta la durata della Concessione e ne assumerà ogni alea di gestione, corrispondendo alla Concedente un canone in contropartita, quale corrispettivo per la disponibilità dei Siti, commisurato al valore economico reale dei beni ed all'occasione di guadagno in concreto offerta al Concessionario mediante il loro utilizzo, con cessione a titolo gratuito degli impianti al competente Ente Militare al termine del rapporto;

- b. la fornitura di energia elettrica da parte del Concessionario, al fine di soddisfare anche solo in parte, e comunque nella massima quantità in cui ciò sarà effettivamente possibile, le esigenze di consumo energetico degli Enti Militari insistenti presso le aree/strutture in zona militare elencate nell'Allegato A, ivi realizzando singoli impianti in configurazione S.E.U. o eventualmente altra prevista dalla legge per tempo vigente che consenta la fornitura;
- (9) Difesa Servizi S.p.A., con provvedimento n. [●] del [●], ha valutato positivamente la proposta e ritenuto la stessa oltre che di pubblico interesse anche fattibile economicamente conferendo *[ove ciò sia effettivamente avvenuto]* all'A.T.I. costituenda la qualifica di "Promotore" con diritto di prelazione ai sensi dell'art. 183, comma 15, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
  - (10) in data [●] Difesa Servizi S.p.A. ha avviato mediante determina a contrarre n [●] del [●] la procedura di gara per l'affidamento della concessione mediante procedura di gara aperta, da aggiudicare sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata in ragione del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi degli articoli 164, comma 2, 95, 173, 183 co. 15, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., ponendo a base di gara la proposta;
  - (11) in data [●], è stato pubblicato il Bando di Gara su [●];
  - (12) l'A.T.I. ha preso parte alla predetta fase competitiva in qualità di "Promotore";
  - (13) La Commissione giudicatrice, nominata con provvedimento n. [●] del [●], con verbali n. [●] del [●], n. [●] del [●] e n. [●] del [●], ha formulato la proposta di aggiudicazione a favore di [●]. La graduatoria di gara è stata approvata con determina n. [●] del [●] della Stazione Appaltante e comunicata agli operatori economici partecipanti alla Gara con comunicazioni n. e n. [●] di protocollo del [●]. *[se del caso] Il Promotore, non risultato aggiudicatario, ha esercitato, nel termine previsto dall'art. 183, comma 15 del Codice, con comunicazione del giorno[●], protocollo n. [●], il diritto di prelazione di cui all'art. 183, comma 15, del Codice, impegnandosi*

*ad adempiere a tutte le obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'operatore economico individuato come aggiudicatario originario della procedura di Gara. Il Promotore, con determina di aggiudicazione della Stazione Appaltante n. del , comunicata agli operatori economici partecipanti alla Gara con comunicazioni n. [●] e n. [●] di protocollo del [●], è stato per l'effetto dichiarato nuovo aggiudicatario della procedura.*

- (14) Successivamente all'esercizio del diritto di prelazione o del provvedimento di aggiudicazione [se del caso] [●], in data [●], i componenti del RTI Proponente, ai sensi dell'art. 184 del Codice, hanno costituito la Società di Progetto denominata [●], partecipata come segue: [●].
- (15) La società [●] è subentrata ex lege nell'aggiudicazione e, conseguentemente, la citata [●] stipula il presente contratto e assume la qualifica di Concessionario a titolo originario.
- (16) La Stazione Appaltante in data [●] ha comunicato l'esito delle verifiche dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, nonché delle verifiche dei requisiti speciali di cui al paragrafo [●] del disciplinare di Gara;
- (17) Il Concessionario ha provveduto a costituire, ai sensi dell'art. 103 del Codice, la garanzia definitiva, mediante fidejussione assicurativa rilasciata in data [●] dalla società [●], polizza n. [●];
- (18) [se del caso] Il Concessionario ha provveduto a presentare idonea documentazione relativa al finanziamento delle attività oggetto di concessione, impegnandosi a sottoscrivere il relativo Contratto di Finanziamento – o a presentare la documentazione attestante la disponibilità delle risorse necessarie, anche proprie – entro [●] dalla sottoscrizione della presente Convenzione;
- (19) In data [●] sono state ultimate le verifiche in materia di documentazione antimafia, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- (20) le Parti intendono regolare mediante apposita Convenzione, conforme allo schema fornito dal Promotore, come [eventualmente] modificato nel rispetto del disciplinare di gara, la concessione per la realizzazione, gestione e sfruttamento economico degli impianti nonché i termini di massima della fornitura di energia agli Enti Militari insistenti presso le aree/strutture in zona militare elencate nell'Allegato A, per cui verrà concluso separato contratto PPA conforme alle Condizioni della fornitura (di che all'Allegato F) offerte dal Promotore, come [eventualmente] modificato nel rispetto del disciplinare di gara;

- (21) l'importo dell'investimento, i costi di progettazione, realizzazione, allaccio alla Rete Pubblica e gestione degli impianti, gli importi dei canoni per il diritto d'uso dei relativi Siti, la durata della concessione, la durata del contratto PPA ed il corrispettivo della fornitura di energia ivi previsti, unitamente agli altri elementi tutti indicati nel PEF specificamente, costituiscono i presupposti e le condizioni di base determinanti l'Equilibrio Economico e Finanziario dell'operazione;

le Parti stipulano e convengono quanto segue.

## SEZIONE I – CONDIZIONI GENERALI

### 1. PREMESSE, ALLEGATI E DOCUMENTI DI GARA

- 1.1. Formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione le su estese premesse ed i seguenti allegati:
- Allegato A = Elenco delle Aree/Strutture militari e degli impianti fotovoltaici;
  - Allegato B = Verbale di consegna;
  - Allegato C = Descrizione Interventi ripristino preventivo;
  - Allegato D = Piano Economico Finanziario PEF;
  - Allegato E = Matrice dei rischi;
  - Allegato F = Condizioni della fornitura;
  - Allegato G = Patto di integrità;
  - Allegato H = Definizioni;
  - Allegato I = Cronoprogramma.
- 1.2. I Documenti di gara, che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, ancorché non materialmente allegati alla Convenzione, costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa e si intendono qui integralmente richiamati.
- 1.3. Per quanto non espressamente previsto nella Convenzione, si applica la normativa nazionale e dell'Unione europea.
- 1.4. In caso di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nella Convenzione e quelle contenute nei Documenti di gara prevalgono le disposizioni della Convenzione.



## **2. DEFINIZIONI**

- 2.1. I termini elencati nell'Allegato H, ove utilizzati con la lettera iniziale maiuscola assumono, sia al singolare che al plurale, il significato ad essi attribuito nell'allegato medesimo.
- 2.2. Le definizioni che non sono riportate nell'Allegato H hanno il significato descritto nel testo della presente Convenzione; in caso di contrasto tra le disposizioni di quest'ultima e quelle contenute negli allegati tutti, le prime prevarranno.

## **3. OGGETTO**

- 3.1. Difesa Servizi S.p.A., con la presente Convenzione, affida la concessione per la valorizzazione dei Siti presso le aree/strutture in zona militare elencate nell'Allegato A, che dovrà avvenire mediante la realizzazione, gestione e sfruttamento economico degli Impianti nonché mediante la fornitura di energia agli Enti Militari insistenti presso tali aree/strutture.
- 3.2. In particolare, Difesa Servizi S.p.A., con la presente Convenzione, affida al Concessionario:
  - (a) la disponibilità delle aree costituenti i siti occupati dagli Impianti, come puntualmente individuati nell'Allegato B "Verbale di Consegna";
  - (b) la progettazione definitiva/esecutiva da elaborarsi a cura e spese del Concessionario, degli impianti fotovoltaici e delle opere in conformità al progetto preliminare oggetto dell'offerta, nonché ogni analisi e/o attività connessa e funzionale alla progettazione, esecuzione e gestione dell'opera;
  - (c) la realizzazione delle opere di progetto a regola d'arte in conformità al progetto definitivo/esecutivo, sotto la diretta ed esclusiva responsabilità del Concessionario ed a mezzo di operatori terzi in possesso dei necessari requisiti, previa acquisizione di approvazione del progetto da parte del RUP nominato per l'occasione da Difesa Servizi S.p.A. e del nulla osta a procedere rilasciato dall'ente tecnico militare competente per area, in accordo alla Convenzione sottoscritta tra Difesa Servizi S.p.A. e il Ministero della Difesa;
  - (d) la gestione e lo sfruttamento economico degli impianti in conformità alla presente convenzione e per l'intera sua durata;
  - (e) il ripristino preventivo dei siti;
  - (f) la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti;

- (g) la manutenzione ordinaria dei siti e delle opere edili necessarie, in conformità a quanto stabilito nella presente Convenzione e per l'intera sua durata;
  - (h) la manutenzione straordinaria dei tetti di copertura esclusivamente per quanto attiene alla loro impermeabilizzazione.
  - (i) la fornitura di energia agli Enti militari sia presso i sedimi militari elencati nell'Allegato A, sia presso altri Enti militari in località diversi sempre in uso alla Difesa, ove si possa eventualmente attivare un meccanismo di cessione dell'energia.
- 3.3. Le opere edili necessarie eventualmente realizzate, in quanto inscindibilmente connesse ad immobili, aree e strutture di proprietà del Concedente, entreranno a far parte per tutta la durata della concessione del patrimonio di questi, mentre gli impianti entreranno a far parte del patrimonio del Concessionario, ivi inclusi i manufatti prefabbricati adibiti a cabine elettriche che, in ogni caso, una volta installati a terra, pur rimanendo parte essenziale degli impianti, verranno accatastati dal Concedente a spese del Concessionario.
- 3.4. Il Concessionario fornirà la maggior quota parte possibile di energia elettrica prodotta dall'impianto, alla struttura militare su cui lo stesso insiste; la struttura militare di cui all'Allegato A, darà priorità all'utilizzo dell'energia da rinnovabile rispetto all'approvvigionamento dalla rete pubblica, al fine di soddisfare le esigenze elettriche delle Unità di Consumo.
- 3.5. La fornitura deve intendersi regolata dalle condizioni previste dagli articoli 7.10, 8.2 e dall'Allegato F, nonché dal contratto PPA ivi previsto.
- 3.6. Sono a totale carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nella presente Convenzione, nei Documenti di Gara e nella documentazione progettuale, pertanto nessun obbligo finanziario deriverà a Difesa Servizi S.p.A. per la progettazione e l'esecuzione delle opere di progetto previste dalla proposta del Concessionario e per le attività di gestione previste dalla presente Convenzione.
- 3.7. Ai fini della presente Convenzione le parti danno atto che nel PEF sono individuati gli importi stimati per:
- (a) opere di progetto inclusi gli oneri per la sicurezza;
  - (b) spese per la realizzazione degli impianti;
  - (c) spese per la realizzazione delle opere edili necessarie;
  - (d) spese per il ripristino preventivo dei siti;

- (e) spese per la progettazione, per tutte le fasi progettuali, verifica progetto definitivo/esecutivo, direzione lavori e collaudo, oneri della sicurezza;
- (f) spese annuali inerenti agli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, di gestione funzionale degli impianti e di manutenzione ordinaria delle opere edili;
- (g) corrispettivi per la fornitura di energia elettrica stimata secondo il prevedibile fabbisogno delle unità di consumo in base ai consumi pregressi.

#### **4. DURATA**

- 4.1. La durata della concessione è di anni 25 (venticinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.
- 4.2. È esclusa ogni forma di rinnovo tacito.

## SEZIONE II – SOCIETÀ DI PROGETTO

### 5. SOCIETÀ DI PROGETTO

5.1. Il Concessionario dichiara e garantisce quanto segue:

- (a) il Concessionario è una società validamente costituita come Società di Progetto ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs 50/2016 con capitale sociale di euro [●] ([●]) interamente sottoscritto e versato nella misura del [●] ([●]);
- (b) la partecipazione al capitale sociale della Società di Progetto è così suddivisa tra i partecipanti all'A.T.I. aggiudicataria:
  - ...;
  - ....

*[oppure nel caso in cui l'aggiudicataria non sia un A.T.I.]*

la Società di Progetto è interamente partecipata dall'aggiudicataria.

5.2. Il Concessionario costituirà a sua volta per ciascuno degli impianti, prima dell'inizio dei relativi lavori di realizzazione, ulteriori distinte Società di Progetto ("Società di Progetto Impianto") il cui capitale sociale sarà interamente detenuto dal Concessionario.

5.3. Il capitale sociale delle Società di Progetto costituite ai sensi del precedente articolo dovrà essere pari per tutta la durata della concessione a quello minimo indicato in sede di gara:

- (a) SPV 1 = € [●]
- (b) SPV 2 = € [●]
- (c) SPV 3 = € [●]
- (d) SPV 4 = € [●]
- (e) SPV 5 = € [●]
- (f) SPV 6 = € [●]
- (g) SPV 7 = € [●]

5.4. Il Concessionario si impegna a:

- (a) comunicare tempestivamente ogni variazione della propria compagine sociale;
- (b) mantenere per tutta la durata della Concessione il capitale sociale minimo indicato nel bando di gara per la Società di Progetto e le Società di Progetto Impianto;

- (c) comunicare al Concedente entro il termine di 30 giorni dal verificarsi dell'evento, ogni notizia o fatto che possa determinare la perdita, da parte di uno o più soci della Società di Progetto, dei requisiti di ordine generale e/o la perdita totale o parziale dei requisiti speciali di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione ovvero necessari in relazione alla fase di avanzamento della stessa. Con la stessa comunicazione il Concessionario è tenuto a indicare i provvedimenti che intende adottare per porre rimedio alla perdita parziale dei requisiti speciali ovvero a dichiarare la necessità di sostituzione del socio.

## **6. MUTAMENTO DELLA COMPAGINE SOCIALE DELLA SOCIETÀ DI PROGETTO**

- 6.1. Nei casi di variazione della compagine sociale e/o sostituzione di cui all'articolo 5.4, il soggetto subentrante deve essere in possesso dei requisiti di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione ovvero necessari in relazione alla fase di avanzamento della stessa, in caso di sostituzione, deve essere individuato dal Concessionario entro 90 giorni dalla comunicazione effettuata al Concedente. La sostituzione diviene efficace previa autorizzazione del Concedente finalizzata alla verifica dei requisiti del socio subentrante, da rilasciarsi entro il termine di 30 giorni. L'autorizzazione del Concedente, potrà essere negata solo nel caso in cui l'operazione determini una violazione o delle previsioni di legge applicabili o della presente Convenzione. Non è applicabile l'istituto del silenzio assenso.
- 6.2. La cessione delle quote ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del Codice è ammessa nel rispetto delle seguenti condizioni:
  - (a) i soci che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione sono tenuti a partecipare al capitale sociale del Concessionario e a garantirne il buon adempimento delle obbligazioni assunte con la presente Convenzione sino a 2 (due) anni dopo la data di emissione del Certificato di Collaudo con esito positivo dell'ultimo impianto realizzato;
  - (b) il Concessionario è obbligato a detenere il 100% delle quote delle Società di Progetto Impianto costituite ai sensi dell'art. 5.2 ed a garantire il buon adempimento, anche da parte di esse, delle obbligazioni assunte dal Concessionario con la presente Convenzione;
  - (c) le banche e gli altri eventuali investitori istituzionali che non hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono entrare e uscire dalla compagine sociale della

Società di Progetto in qualsiasi momento, fermo restando l'obbligo di fornirne tempestiva comunicazione al Concedente.

## SEZIONE III – OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE

### 7. OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO

#### 7.1. Autorizzazioni

- (a) Al Concessionario competono in via diretta ed esclusiva tutte le attività necessarie ai fini dell'ottenimento, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, delle Autorizzazioni, necessarie per la progettazione, costruzione e messa in esercizio dell'Opera. Gli aggravii in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concessionario, salvo che quest'ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa imputabile al Concedente.
- (b) Spetta al Concessionario mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni acquisite.
- (c) Nel caso in cui il Concessionario si trovasse nella condizione di dovere apportare modifiche al progetto di uno degli impianti al fine di ottenere o mantenere valide le relative autorizzazioni, sarà tenuto ad apportarle solo se tali modifiche non comportino Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario o se, in tal caso, si raggiunga accordo per il riequilibrio del PEF con la procedura prevista all'art. 11.3(b). In caso di mancato accordo, il Concessionario potrà rinunciare alla realizzazione ed operare recesso parziale limitatamente al/ai relativo/i impianto/i fotovoltaico/i dandone espressa comunicazione al Concedente. La Convenzione rimarrà in vigore per gli altri impianti ed il Concessionario avrà il solo obbligo di restituire al Concedente la disponibilità del sito nello stato descritto nel Verbale di Consegna.

#### 7.2. Finanziamento

- (a) Il Concessionario si impegna a:
  - sottoscrivere il Contratto di Finanziamento o comunque a reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento, entro e non oltre 9 mesi dalla stipula della Concessione ai sensi dell'articolo 165 del D.lgs. 50/2016;
  - consegnare al Concedente copia del Contratto di Finanziamento entro 20 gg. dalla data di sottoscrizione.

### 7.3. Ripristino Preventivo dei Siti

- (a) Le Parti hanno effettuato sopralluoghi congiunti su ciascuno dei siti esaminandoli al fine di stabilire, in particolare per i tetti di copertura, se questi necessitino di interventi di rifacimento dell'impermeabilizzazione tesi a riportarli ad uno stato di perfetta efficienza, con esclusione quindi di interventi atti alla risoluzione di eventuali problemi strutturali non rilevati in sede di sopralluogo, non dichiarati quindi dal Concedente e non conoscibili dal Concessionario senza saggi o interventi distruttivi.
- (b) All'esito dei sopralluoghi le Parti congiuntamente ritengono necessari gli interventi di ripristino delle impermeabilizzazioni come descritto nello specifico Allegato C "Descrizione Interventi di Ripristino Preventivo".
- (c) Avendo interesse la Concedente all'esecuzione degli interventi previsti all'art. 7.3(b) al fine di restituire la migliore efficienza ai siti preservandoli dall'usura, considerando anche il concomitante interesse del Concessionario ad evitare successivi fermi di produzione di energia, le Parti concordano di eseguire tali interventi in via preventiva rispetto all'installazione degli impianti.
- (d) Gli eventuali oneri economici per gli interventi di ripristino previsti all'art. 7.3(b) saranno a carico del Concessionario.
- (e) Gli interventi verranno eseguiti a cura del Concessionario avvalendosi di imprese specializzate di propria fiducia in possesso delle qualifiche necessarie, in particolare quelle previste dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016.
- (f) L'affidamento dei lavori avverrà sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base al rapporto qualità prezzo, anche avuto riguardo alle tempistiche di esecuzione.
- (g) La spesa per svolgere i lavori di ripristino delle strutture di ciascun sito è indicata, per singolo sito, nell'Allegato C "Descrizione interventi di ripristino preventivo".
- (h) Prima dell'inizio dei lavori, in linea con quanto dichiarato dall'aggiudicatario nel DGUE di gara, il Concessionario ha l'obbligo di trasmettere al Concedente la documentazione attestante il possesso dei requisiti tecnici e professionali e di qualificazione dell'impresa prescelta, eseguendo altresì, tramite professionisti di sua fiducia, tutti gli eventuali adempimenti previsti dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i.



- (i) I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, nonché nel rispetto delle norme di settore applicabili. A tal proposito si evidenzia che, durante l'esecuzione degli interventi di installazione degli impianti, dovrà essere garantito l'accesso al personale della Stazione Appaltante o a tecnici da questa incaricati, al fine di assistere agli interventi, richiedere chiarimenti, interloquire con le maestranze alla presenza del Concessionario, richiedere modifiche non sostanziali, verificare l'esatto adempimento di ogni previsione di legge direttamente applicabile agli interventi in essere;
- (j) Il Concessionario nominerà i tecnici eventualmente necessari per l'esecuzione dei lavori e si assicurerà che ogni attività venga compiuta nel rispetto del D.lgs. 81/2008.
- (k) Il Concessionario rimane in ogni caso obbligato ad osservare e fare osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico agli effetti della sicurezza dei cantieri e della prevenzione degli infortuni sul lavoro.
- (l) Il Concessionario si occuperà a propria cura e spese, per tutta la durata della Concessione, degli interventi di rifacimento dell'impermeabilizzazione dei tetti di copertura tesi a mantenerli uno stato di perfetta efficienza, sempre con esclusione di interventi atti alla risoluzione di eventuali problemi strutturali non rilevati in sede di sopralluogo, non dichiarati quindi dal Concedente e non conoscibili dal Concessionario senza saggi o interventi distruttivi.
- (m) Il Concedente avrà facoltà di nominare un proprio tecnico abilitato per la supervisione dei lavori e la contabilizzazione degli importi.

#### 7.4. **Progettazione**

- (a) Il Concessionario si impegna, sotto la propria esclusiva e completa responsabilità, ad eseguire tutte le attività inerenti alla progettazione degli impianti a mezzo di professionisti abilitati e qualificati di propria fiducia, tenuto conto del valore economico dell'intervento oggetto di progettazione.
- (b) Il Concessionario assume l'obbligo di eseguire, a proprie cure e spese, tutte le attività propedeutiche necessarie per la corretta redazione degli elaborati progettuali in particolare di:
  - o redigere il progetto esecutivo dei lavori, nel rispetto delle normative tecniche vigenti ed in conformità al progetto definitivo all'esito delle eventuali modifiche proposte ai

- sensi dell'art. 183, co. 15, D.lgs. 50/2016 in sede di approvazione nonché in conformità ad eventuali varianti indicate dal Concedente in sede di gara;
- nominare a propria cura e spese il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e rispettare il D.lgs. 81/2008;
  - trasmettere al Concedente il progetto definitivo completo di ogni autorizzazione.
- (c) Il Concessionario è sin d'ora autorizzato, anche tenendo conto dello stato della tecnica e dell'arte, ad apportare varianti ai progetti e/o agli impianti che possano aumentare l'efficienza e/o la capacità di produzione di energia, ivi inclusa la realizzazione di infrastrutture di stoccaggio dell'energia prodotta dall'impianto, a condizione che: (i) le varianti siano compatibili con le norme applicabili e siano state debitamente autorizzate ai sensi della normativa di volta in volta in vigore (ii) le varianti non determinino l'occupazione di aree diverse da quelle indicate nell'Allegato A alla presente Convenzione (iii) il Concessionario abbia preventivamente dato evidenza al Concedente della natura della variante, del percorso autorizzativo di cui al punto (i) e del rispetto delle condizioni di cui al punto (iii). Resta inteso che gli investimenti necessari per l'implementazione delle varianti saranno esclusivamente a carico del Concessionario.

#### 7.5. Realizzazione

- (a) Il Concessionario si impegna, a propria cura e spese, ad eseguire tutte le attività inerenti alla realizzazione degli impianti e delle eventuali opere edili necessarie, come indicato in sede di offerta, a mezzo di imprese specializzate di propria fiducia in possesso delle qualifiche necessarie.
- (b) Il Concessionario, prima dell'inizio dei lavori, ha l'obbligo di trasmettere al Concedente la documentazione attestante il possesso dei requisiti tecnici e professionali e di qualificazione dei soggetti esecutori, necessari per eseguire l'opera oggetto della Concessione, eseguendo altresì, tramite professionisti di sua fiducia, tutti gli adempimenti previsti dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i..
- (c) I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le modalità previste dalla Convenzione in conformità al progetto esecutivo, nonché nel rispetto delle norme di settore applicabili, con utilizzo di materiali e componenti nuovi ed adeguati ad assicurare la massima produttività degli Impianti.

- (d) Il Concessionario nominerà a propria cura e spese il Direttore dei Lavori ed il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione ed eseguirà ogni attività nel rispetto del D.lgs. 81/2008.
- (e) Il Concessionario rimane in ogni caso obbligato ad osservare e fare osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico agli effetti della sicurezza dei cantieri e della prevenzione degli infortuni sul lavoro.
- (f) Il Concessionario si obbliga a eseguire le opere di progetto compatibilmente con le funzioni istituzionali proprie dei Siti interessati dagli interventi ed in modo tale da arrecare il minor disagio possibile alle normali attività militari ed a quelle ad esse connesse.
- (g) Rimane salvo il diritto del Concedente di verificare con le figure previste dalla legge e comunque con proprio personale e/o tecnico incaricato lo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione delle opere di progetto.
- (h) A completamento delle opere di progetto, il Concessionario si obbliga a fornire copia aggiornata di tutta la documentazione prodotta (progetto esecutivo e As Built), in formato digitale, al fine di provvedere all'eventuale aggiornamento del Verbale di Consegna ed alla comunicazione verso gli Enti Militari territoriali competenti per area.
- (i) Il Concessionario si impegna a fornire l'assistenza e la collaborazione necessarie all'espletamento di ogni accertamento, verifica o collaudo, anche mettendo a disposizione del Concedente le strumentazioni e il personale eventualmente occorrenti.

#### 7.6. **Sospensione delle attività di Costruzione**

- (a) La sospensione totale o parziale dei lavori può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente l'esecuzione a regola d'arte dei lavori, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione dei lavori e alla ripresa dei lavori medesimi.
- (b) L'esecuzione dei lavori può essere sospesa:
  - o al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'utile prosecuzione dei lavori a regola d'arte, come di seguito individuate:
    - indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o servizi oggetto della Concessione;

- impossibilità di accedere a materie prime e/o servizi necessari ad adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o servizi oggetto della Concessione;
  - ritrovamenti archeologici [*solo qualora le aree oggetto di Concessione non ricadano in zone notoriamente di interesse archeologico*];
  - sorprese geologiche [*solo qualora le aree oggetto di Concessione non ricadano in zone notoriamente a rischio idrogeologico*];
- o per ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza;
  - o per le cause di Forza Maggiore di cui all'art. 9.
- (c) Il Concessionario non può sospendere unilateralmente l'esecuzione dei lavori, salvo i casi di Forza Maggiore di cui all'art. 9, nonché, per ragioni di sicurezza, necessità e urgenza.
- (d) In caso di sospensione parziale dei lavori, il Concessionario è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili.
- (e) In caso di sospensione totale, il Concessionario che, per cause a lui non imputabili, sia impossibilitato a recuperare il periodo di sospensione e ultimare i lavori nel termine fissato, può chiedere una proroga per l'ultimazione dei lavori di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione.
- (f) Qualora la sospensione o le sospensioni totali dei lavori, siano superiori a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi o, comunque quando superino i 6 (sei) mesi complessivi, e comportino altresì alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all'art. 11.3(b).
- (g) Il Concedente può disporre la sospensione dell'esecuzione dei lavori, ove possibile dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a 30 giorni, compilando, con il necessario intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il Verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele da attivare nel più breve tempo possibile; ciò, affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera rimasti in cantiere al momento della sospensione.

#### 7.7. Cronoprogramma e Penali

- (a) Il Concessionario si impegna a completare la realizzazione degli impianti affinché gli stessi possano essere sottoposti al collaudo ai sensi del successivo art. 7.8. secondo le tempistiche previste per ciascun impianto dal Cronoprogramma, e comunque entro la Data Ultima di Completamento (DUC) prevista in Allegato I.
- (b) Resta inteso che in caso di ritardi dovuti a causa non imputabile al Concessionario e, comunque, in tutti i casi di cui al precedente art. 7.1(c), il mancato rispetto della DUC non potrà costituire inadempimento alla Convenzione e la DUC sarà automaticamente posticipata per tener conto di tutti i giorni di ritardo non imputabile al Concessionario, fatta salva la decisione del Concessionario di non realizzare un impianto laddove ricorrano i presupposti dell'art. 7.1(c).
- (c) In caso di ritardo imputabile al Concessionario rispetto alla DUC, il Concessionario sarà tenuto a corrispondere una penale giornaliera pari al 0,025 per mille del valore della Concessione calcolato sulla base del valore di costruzione degli impianti come risultante dal PEF.

#### 7.8. Collaudo

- (a) Le attività di Collaudo sono effettuate da un Collaudatore/Commissione di Collaudo nominato/a dal Concedente nel rispetto di quanto previsto dall'art. 102, c. 6 e 7, del Codice e dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti (MIT) di cui all'art. 102, c. 8, del Codice [Nelle more dell'approvazione del decreto MIT citare l'art. 216 del DPR n. 207/2010].
- (b) I costi e gli oneri relativi alle attività di collaudo, compresi i compensi di Collaudatore/Commissione di Collaudo, sono indicati nel quadro economico.
- (c) Il Collaudo effettuato nel rispetto del decreto del MIT di cui all'art. 102, c. 8, del Codice [nelle more dell'approvazione del decreto MIT citare DPR n. 207/2010, Parte II, Titolo X].
- (d) Il Concessionario si impegna a fornire l'assistenza e la collaborazione necessarie all'espletamento di ogni accertamento, verifica o collaudo, anche mettendo a disposizione del Concedente le strumentazioni e il personale eventualmente occorrenti.
- (e) Del collaudo viene redatto apposito verbale.

- (f) Entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, viene emesso il Certificato di Collaudo di cui all'art. 102, c. 3, del Codice.

#### 7.9. **Gestione e manutenzione**

- (a) Il Concessionario si impegna, a propria cura e spese ed a mezzo di imprese specializzate di propria fiducia in possesso delle qualifiche necessarie, ad eseguire tutte le attività inerenti alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, nonché alla manutenzione ordinaria dei siti e delle opere edili necessarie in modo da garantirne la piena funzionalità per tutta la durata della Concessione, con l'obbligo, alla scadenza della stessa, di consegnare l'opera al Concedente in perfetto stato di manutenzione, fatto salvo il normale deperimento d'uso.
- (b) Sono da considerarsi a carico del Concessionario i soli interventi di manutenzione ordinaria dei siti come puntualmente individuati nel Verbale di Consegna, nonché gli interventi di manutenzione straordinaria dei siti relativi alla impermeabilizzazione dei tetti di copertura previsti all'art. 7.3(g).
- (c) Sono da considerarsi a carico del Concedente gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria dei siti. A titolo esemplificativo e non esaustivo si considerano inclusi in tale tipologia di interventi i seguenti:
  - Interventi strutturali di ripristino;
  - Sostituzione gronde e canali/grondaie di scolo.
- (d) Gli interventi di manutenzione straordinaria previsti all'art. 7.9(c) saranno eseguiti, ove possibile, a spese del Concedente ed a cura del Concessionario, nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei Contratti vigente, a mezzo di imprese specializzate di propria fiducia in possesso delle qualifiche necessarie. Laddove gli interventi siano dipendenti da eventuali situazioni non dichiarate dal Concedente e non conoscibili dal Concessionario senza saggi o interventi distruttivi il Concessionario avrà diritto ad un indennizzo, a titolo di misura compensativa della eventuale minore produzione di energia elettrica causata dall'intervento, da stimarsi in base a criteri condivisi secondo buona fede e basati sui dati di produttività pregressi dell'impianto.
- (e) Rimarranno a carico del Concessionario eventuali interventi di manutenzione straordinaria dei siti che si siano resi necessari nel corso del rapporto in ragione ed a causa degli

impianti, sempre che non siano dipendenti da eventuali situazioni non dichiarate dal Concedente e non conoscibili dal Concessionario senza saggi o interventi distruttivi; in tale ultimo caso gli interventi rimarranno a carico del solo Concedente.

- (f) Il Concessionario rimane in ogni caso obbligato ad osservare e fare osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro.
- (g) La frequenza e le modalità delle attività di manutenzione degli impianti verranno stabilite dal Concessionario in autonomia, dovendosi ritenere esse compiute anche nell'interesse di questi, al fine di assicurare il mantenimento dell'impianto nello stato ottimale, la continuità della fornitura di energia elettrica, e massimizzare l'entità della produzione.
- (h) Il Concessionario si obbliga a eseguire le attività di manutenzione compatibilmente con le funzioni istituzionali proprie degli Enti Militari che insistono sui siti interessati dagli interventi ed in modo tale da arrecare il minor disagio possibile alle normali attività militari ed a quelle ad esse connesse, ferma restando la previa coordinazione con i Comandi interessati.
- (i) Rimane salva ed impregiudicata la facoltà del Concedente, in caso di particolari esigenze connesse agli scopi istituzionali degli Enti Militari insistenti sulle aree/strutture elencate nell'Allegato A di eseguire interventi di manutenzione straordinaria sui siti direttamente e senza l'intermediazione operativa del Concessionario; ciò fermo restando l'impegno del Concedente a preservare la massima produttività possibile dell'impianto ed il diritto del Concessionario ad ottenere un indennizzo, a titolo di misura compensativa della eventuale minore produzione di energia elettrica, da stimarsi in base a criteri condivisi secondo buona fede e comunque basati sui dati di produttività dell'impianto pregressi.

#### **7.10. Fornitura di energia**

- (a) Il Concessionario eseguirà la fornitura di energia elettrica in favore degli Enti Militari insistenti presso le aree/strutture in zona militare elencate nell'Allegato A.
- (b) La fornitura avverrà all'interno di un Sistema Efficiente di Utenza ("SEU" come definito dall'art. 1, 3 c. 1.1. lett. ii) dell'Allegato A alla Deliberazione 578/2013 AEEGSI) o eventualmente altra configurazione prevista dalla legge per tempo vigente che consenta la fornitura, mediante l'impianto realizzato sul relativo sito.

- (c) Le Parti si danno reciprocamente atto che per la realizzazione degli effetti della presente Concessione saranno necessari:
- la conversione, con relativa autorizzazione del gestore della rete di distribuzione, in connessione bidirezionale della connessione esistente sul punto di prelievo del Concedente, con conseguente adeguamento del relativo contatore di rete;
  - la apertura di una connessione di emergenza in conformità a quanto previsto dall'articolo 18.3 della Deliberazione 578/2013 AEEGSI, ove possibile;
  - l'adeguamento e installazione di tutti i contatori necessari e richiesti ai sensi della normativa vigente e, comunque, del contatore di misurazione dell'energia elettrica prodotta da ciascun impianto;
  - la qualifica come SEU e delle relative regole applicative o eventualmente altra qualifica prevista dalla legge per tempo vigente che consenta la fornitura.
- (d) Le Parti si danno reciprocamente atto che l'impianto, comprensivo della linea interna di collegamento ad hoc con l'Unità di Consumo (definita dall'art. 1, lett. pp) dell'Allegato A alla Deliberazione 578/2013 AEEGSI), potrà subire le modifiche ritenute necessarie da parte del Concessionario per rispettare la normativa e le Regole Applicative in materia di SEU (predisposte dal GSE ai sensi dell'articolo 24, c. 24.2 dell'Allegato A alla Deliberazione 578/2013 AEEGSI) o le condizioni stabilite per poter godere di altri strumenti incentivanti e/o ottenere altra qualifica prevista dalla legge per tempo vigente che consenta la fornitura.
- (e) La fornitura avrà inizio alla data in cui l'impianto sarà collegato in parallelo alla rete elettrica di distribuzione e avrà durata pari a quella stabilita nell'Allegato F.
- (f) Il Concessionario si impegna a fornire la Quantità Minima kWh/anno di energia stabilita nell'Allegato F per ciascun impianto.
- (g) Il corrispettivo dovuto al Concessionario per la prestazione della fornitura di energia elettrica sarà calcolato applicando il prezzo, espresso in €/KWh, offerto in sede di gara ed individuato, anche nelle sue componenti, secondo i criteri ed i meccanismi previsti nell'Allegato F.
- (h) Il corrispettivo dovuto al Concessionario per la prestazione della fornitura di energia elettrica sarà versato secondo i criteri previsti dall'art. 8.2.



- (i) Le condizioni generali della fornitura previste dal presente articolo, 8.2 e dall'Allegato F, verranno richiamate e/o riportate in separato contratto PPA che regolerà ogni ulteriore aspetto della fornitura in conformità ad esse e che dovrà essere sottoscritto dall'Ente Militare indicato dalla Forza Armata/Concedente.
- (j) La sospensione totale o parziale della fornitura può essere disposta dal Concessionario in ragione di circostanze oggettive, anche se prevedibili, idonee ad impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali relative alla fornitura, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato la sospensione della fornitura e alla ripresa della medesima.

La fornitura può essere sospesa, tra l'altro:

- in caso di fermo impianto per qualsivoglia motivo, ivi inclusa la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto;
  - per ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza;
  - per le cause di Forza Maggiore di cui all'articolo 9.
- (k) Nei casi di sospensione previsti dall'art. 7.10(j) il Concessionario riattiverà la fornitura nei tempi tecnici strettamente necessari e non potrà considerarsi inadempiente.
  - (l) Le modalità della fornitura non espressamente regolate dal presente articolo, dall'art. 8.2 e dall'Allegato F verranno concordate in buona fede e regolate con il PPA.

#### **7.11. Canone di concessione e penali**

- (a) A fronte dell'utilizzo dei siti il Concessionario si impegna a versare per ciascun impianto il Canone annuale, offerto in sede di gara, di € ([●]/00) per metro quadro/[frazione di metro quadro] occupato dall'impianto come da Verbale di Consegna.
- (b) Il Canone sarà corrisposto in una rata annuale anticipata entro 30 giorni dal ricevimento della fattura emessa dal concedente per l'anno di riferimento, tramite accredito sul conto corrente bancario indicato.
- (c) Per la prima ed ultima annualità il Canone dovuto sarà computato su base mensile e calcolato quindi per frazione di dodicesimi in base all'effettivo periodo di utilizzo da parte del Concessionario.

- (d) Il pagamento del primo canone annuo per ciascun Impianto, quale frazione dell'annualità, dovrà essere corrisposto dal primo giorno del settimo mese (Periodo di Franchigia corrispondente a 6 mesi dalla sottoscrizione) successivo alla sottoscrizione della Convenzione o, in alternativa a far data dall'entrata in esercizio dell'impianto in questione se questa antecedente alla scadenza del Periodo di Franchigia;
- (e) Nel caso in cui si verificano oggettive difficoltà di reperimento del materiale o ritardi nell'ottenimento dei titoli abilitativi, il pagamento del primo canone annuo per ciascun impianto, quale frazione dell'annualità, potrà essere corrisposto, previa richiesta scritta motivata da far pervenire al Concedente almeno 30 gg. prima della scadenza del Periodo di Franchigia, dalla data che verrà concordata tra le Parti entro un massimo di 18 mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione.
- (f) Nel caso in cui le oggettive difficoltà previste alla lettera (e) permangano oltre il diciottesimo mese, per la parte relativa a tale impianto o impianti, il Concessionario potrà rinunciare alla realizzazione ed operare il recesso parziale limitatamente al relativo impianto fotovoltaico o impianti, dandone espressa comunicazione al Concedente. La Convenzione rimarrà in vigore per gli altri impianti ed il Concessionario avrà il solo obbligo di restituire al Concedente la disponibilità del sito nello stato descritto nel Verbale di Consegna.
- (g) Per il pagamento del canone successivo alla prima annualità si procederà all'aggiornamento nella misura del 75% della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati arrotondato alla quarta cifra decimale.
- (h) Il canone sarà dovuto per tutta la durata contrattuale fatti salvi i diversi casi espressamente previsti nella presente Convenzione, tra i quali l'ipotesi in cui il Concessionario non realizzi uno o più impianti ai sensi dell'art. 7.1(c), per la parte relativa a tale impianto/i.
- (i) In caso di ritardato pagamento delle rate del canone, si applicherà sulle somme dovute, la maggiorazione al tasso di interesse legale, oltre alla penalità importo pari ad € 100,00 per ogni giorno di ritardo. Gli importi sono al netto dell'IVA. Il corrispettivo si intenderà al netto di ogni eventuale imposta e tassa aggiuntiva, che graverà comunque ed eventualmente sul Concessionario.

#### 7.12. Altre obbligazioni del Concessionario

- (a) Il Concessionario si occuperà dei siti, per quanto strettamente connesso alla gestione e migliore produttività degli impianti, per tutta la durata della medesima, con la massima diligenza e nel pieno rispetto della presente Convenzione, della normativa applicabile, nonché di quanto esplicitato nel progetto di fattibilità tecnico economica.
- (b) Il Concessionario è tenuto a rilasciare e rinnovare tutte le cauzioni, garanzie e coperture assicurative previste dalla normativa vigente e dalla presente Convenzione.
- (c) Il Concessionario assicura per l'intera durata della presente Convenzione, il compimento ed il finanziamento di tutte le attività e gli oneri da esso derivanti che, in via esemplificativa e non esaustiva, concernono:
  - oneri relativi alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, alle verifiche della progettazione definitiva ed esecutiva, alla direzione lavori, al collaudo strutturale e tecnico amministrativo;
  - oneri connessi alla compiuta attuazione del progetto definitivo ed esecutivo, inerenti a tutte le opere di progetto, agli equipaggiamenti, le strutture, le forniture e tutto quanto necessario alla corretta realizzazione degli impianti fotovoltaici;
  - oneri inerenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
  - oneri connessi alla conduzione e gestione dell'attività da svolgere per lo sfruttamento economico degli impianti;
  - oneri connessi alla manutenzione degli impianti e dei siti come previsti dalla presente Convenzione;
  - eventuali oneri connessi alla dismissione degli impianti.
- (d) Il Concessionario si obbliga ad adempiere ai doveri informativi e, pertanto, a:
  - fornire tempestivamente al Concedente ogni documentazione, informazione e notizia, anche su supporto elettronico, richiesta dal Concedente medesimo e/o comunque utile alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi posti dalla Concessione;
  - informare tempestivamente il Concedente in relazione a ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi nell'esecuzione, sia indisponibilità, anche parziale, dell'opera;

- informare tempestivamente il Concedente della sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare presupposto per la mancata erogazione o decadenza dal beneficio del termine delle linee di credito rilasciate al Concessionario ai sensi del Contratto di Finanziamento, ovvero per l'esercizio da parte dei Finanziatori di facoltà volte a limitare l'operatività del Concessionario o l'escussione di garanzie e impegni previsti nella Concessione di Finanziamento a carico del Concessionario;
  - informare tempestivamente il Concedente della sussistenza di controversie, procedimenti giudiziali e/o amministrativi, e/o arbitrari da parte o nei confronti del Concessionario che possano pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dalla Concessione;
  - informare tempestivamente il Concedente di ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni contrattuali;
- (e) Il Concessionario si impegna ad adempiere agli obblighi informativi di cui al presente articolo, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Concedente o dal verificarsi di uno degli eventi.

## **8. OBBLIGAZIONI DEL CONCEDEnte**

### **8.1. Autorizzazione, realizzazione e gestione**

- (a) Il Concedente immette con effetto immediato il Concessionario nella piena disponibilità dei siti come da Verbale di consegna.
- (b) Il Concedente fornirà ogni supporto utile, per quanto di sua competenza, all'ottenimento ed al mantenimento delle autorizzazioni richieste dal Concessionario, anche rilasciando ogni eventuale consenso necessario.
- (c) Il Concedente si impegna a far sì che vengano compiute dagli Enti Militari competenti tutte le attività necessarie a consentire la regolare esecuzione dei lavori e la proficua gestione degli impianti.
- (d) Il Concedente dichiara di essere consapevole che per la realizzazione e funzionamento degli impianti sarà necessario:
  - realizzare/modificare, in aree anche circostanti ai siti, sottostazioni, elettrodotti aerei e/o interrati, aree di servizio nonché cabine di trasformazione e/o cabine di servizio;

- smantellare eventuali manufatti;
  - pertanto, il Concedente si obbliga ad autorizzare i predetti interventi e a concedere in uso per l'intera durata della presente Convenzione al Concessionario e/o in via definitiva al gestore della rete pubblica per i tratti di elettrodotto che verranno a questi ceduti, tutte le aree da essi interessate.
- (e) Il Concedente si impegna a non realizzare opere e/o interventi sulla copertura e/o in aree limitrofe tali da interferire con la resa degli impianti se non in caso di eccezionali esigenze connesse agli scopi istituzionali degli Enti Militari insistenti sulle aree/strutture elencate nell'Allegato A; in tale caso il Concessionario avrà diritto ad un indennizzo, a titolo di misura compensativa della eventuale minore produzione di energia elettrica, da stimarsi in base a criteri condivisi secondo buona fede e basati sui dati di produttività pregressi dell'impianto.
- (f) Il Concedente si impegna ad intercedere con gli Enti Militari interessati al fine di rendere il più possibile facile ed immediato l'accesso alle Aree Militari a tutti i soggetti coinvolti nella progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti; ciò fermo restando l'impegno del Concessionario a rispettare le norme previste per l'accesso alle Aree Militari, in modo che, in caso di mancato rispetto dei modi e tempi previsti per la richiesta dei permessi di accesso al preposto ufficio dell'Ente Militare competente per il relativo sito, il diniego all'accesso non potrà essere motivo di qualsivoglia lagnanza da parte del Concessionario.
- (g) Il Concedente si impegna sin da ora, previa richiesta motivata da parte del Concessionario, a richiedere agli Enti Militari competenti il permesso ad eseguire interventi sugli impianti che ne modifichino eventualmente l'ubicazione o la configurazione all'interno del medesimo sito o in aree limitrofe, ferma restando l'estensione complessiva delle porzioni di sito occupate dall'impianto, al fine di assicurarne la migliore produttività.
- (h) Il Concedente si impegna a comunicare al Concessionario entro e non oltre 15 giorni dalla conoscenza ogni evento rilevante, circostanza o provvedimento nella sua disponibilità che condizioni la Concessione.

## 8.2. Acquisto di energia

- (a) Il Concedente garantisce ai sensi dell'art. 1381 c.c. che gli Enti Militari competenti per le aree/strutture in zona militare elencate nell'Allegato A sottoscriveranno, in qualità di titolari delle Unità di Consumo e destinatari della fornitura di energia, il contratto PPA previsto dall'art. 7.10 alle condizioni ivi regolate, nonché in conformità alle previsioni dell'Allegato F, costituendo ciò presupposto e condizione di base determinante l'Equilibrio Economico e Finanziario dell'operazione relativamente sia allo specifico impianto che al complesso degli impianti.
- (b) Il Concedente garantisce ai sensi dell'art. 1381 c.c. che gli Enti Militari menzionati alla lettera (a):
- acquisteranno la Quantità Minima di energia prevista nell'Allegato F;
  - verseranno al Concessionario il corrispettivo previsto per la fornitura di energia offerto in sede di gara, come individuato nell'art. 7.10(g) e secondo i meccanismi previsti nell'Allegato F;
  - accrediteranno il corrispettivo entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura sul conto corrente intestato alla Società di Progetto titolare del relativo impianto.
- (c) In conformità alla deliberazione AEEG n. 04/08 e s.m.i., il Concessionario potrà, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, che si protragga oltre i 60 (sessanta) giorni rispetto ai termini stabiliti dal precedente punto, sospendere le prestazioni relative alla fornitura per il quale l'Ente destinatario della stessa si è reso inadempiente, previa comunicazione scritta a mezzo PEC inviata con 60 (sessanta) giorni di anticipo rispetto alla sospensione; pertanto, decorso il predetto termine senza che l'Ente militare abbia provveduto al pagamento, ovvero si sia pervenuti a un accordo tra le Parti, il fornitore, potrà in alternativa:
- interrompere la fornitura di energia elettrica dopo aver assicurato l'effettivo passaggio (switching) del punto di prelievo inadempienti presso il relativo esercente il servizio di salvaguardia o maggior tutela secondo quanto gli verrà comunicato dal distributore locale;
  - applicare le disposizioni di cui alla predetta deliberazione AEEG n. 04/08 e s.m.i.

- (d) In caso di ritardo, da parte dell'Ente destinatario della fornitura, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito nel presente articolo, spetteranno al Concessionario gli interessi di mora nella misura prevista dall'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002.
- (e) Il Concessionario avrà facoltà di compensare il canone di concessione con i corrispettivi non pagati; in tale caso si computeranno gli interessi di mora dal giorno di scadenza per il pagamento dei corrispettivi sino al giorno di scadenza per il pagamento del canone.
- (f) Il Concedente si impegna a consentire tutte le modifiche necessarie e consentite per adeguare e rendere la Convenzione ed il PPA sempre compatibili con la normativa di qualsivoglia fonte per tempo vigente, al fine di continuare ad ottenere i vantaggi dei SEU o di altra configurazione che consenta la fornitura, nonché dei sistemi incentivanti applicabili, costituendo entrambi presupposti condizioni di base determinanti l'Equilibrio Economico e Finanziario dell'operazione relativamente sia allo specifico impianto che al complesso degli impianti.

## **9. IMPOSSIBILITÀ DI ADEMPIERE**

- 9.1. Sono cause di Forza Maggiore i seguenti eventi, imprevisti e imprevedibili al momento della sottoscrizione della Concessione, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni della Concessione relativamente agli impianti che ne sono colpiti:
- (a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, sabotaggi, atti vandalici, manifestazioni collettive di protesta fatta eccezione per quelli che riguardano il Concedente, il Concessionario e/o terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto della Concessione;
  - (b) esplosioni, esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;
  - (c) onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;
  - (d) incidenti aerei;
  - (e) epidemie e contagi;
  - (f) eventi calamitosi di origine naturale di particolare gravità ed eccezionalità, riconosciuti come disastri o catastrofi dall'autorità competente;
  - (g) sopravvenienza di una modifica normativa di qualsivoglia fonte che impedisca la autorizzazione, realizzazione o esercizio degli impianti.

- 9.2. I seguenti eventi, seppure prevedibili, sempre che non siano imputabili al debitore, sono da considerarsi comunque idonei, in via presuntiva, a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni della Convenzione relativamente ai soli impianti che ne sono colpiti rimanendo valida ed operante la Convenzione per gli altri:
- (a) mancato ottenimento o revoca, in virtù di atto delle autorità, legittimo o illegittimo, di anche solo una delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione o l'esercizio dell'impianto;
  - (b) impossibilità di reperire leva finanziaria in misura pari a quella prevista nel PEF, salvo che ciò non sia dovuto dal Concessionario ma riconducibile al mercato creditizio;
  - (c) mancato ottenimento o revoca dell'Incentivo;
  - (d) mancata sottoscrizione da parte di anche solo uno degli Enti Militari competenti per le aree/strutture in zona militare elencate nell'Allegato A, in qualità di titolari delle Unità di Consumo e destinatari della fornitura di energia, del contratto PPA previsto dall'art. 7.10(c) alle condizioni regolate agli artt. 7.10 e 8.2 nonché in conformità alle previsioni dell'Allegato F.
- 9.3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui ai commi precedenti, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo in parte o temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all'altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, gli effetti prodotti, la prevedibile durata, l'elenco degli obblighi contrattuali ai quali non è possibile adempiere e gli eventuali rimedi adottabili.
- 9.4. Qualora l'evento sia tale da comportare l'impossibilità solo temporanea di adempiere alle prestazioni della Concessione, si applicano gli artt. 7.6 e 7.10(j), e le Parti possono avviare la procedura di cui all'articolo 11.3(b).
- 9.5. Qualora l'evento sia tale da determinare l'impossibilità definitiva di adempiere alle prestazioni della Concessione con riguardo anche ad un solo impianto si applica l'art. 11.3 e le Parti possono avviare la procedura di cui all'articolo 11.3(b).

## **10. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

- 10.1. Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.



10.2. A tal fine, il Concessionario si obbliga:

- (a) ad utilizzare il/i conto/i corrente/i [bancario/i postale/i], dedicato/i in via esclusiva alla Convenzione, sul/i quale/i devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi alla Convenzione stessa, da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico [bancario o postale] ovvero altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando quanto previsto all'art. 3, c. 2, 3 e 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- (b) a comunicare al Concedente, entro e non oltre 7 giorni dall'accensione del/i conto/i o dalla prima utilizzazione dello/gli stesso/i per le attività alla Convenzione, gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare su detto/i conto/i;
- (c) a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lettera b) trasmessi al Concedente;
- (d) a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) e nella specie [●].

10.3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione della Concessione ai sensi dell'art. 3, c. 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136.

10.4. Il Concessionario si obbliga altresì:

- (a) ad inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;
- (b) a dare immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di [●] della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- (c) a garantire che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, e in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le parti assumano sia l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, sia l'obbligazione di dare immediata

comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di [●] qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

- 10.5. Il Concedente verifica, senza alcuna responsabilità a suo carico, che nei contratti di cui al comma 4, lettera c), sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
- 10.6. Il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG/CUP n. [●] al cessionario, anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati.

## SEZIONE IV – EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO E REVISIONE DEL PEF

### 11. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

- 11.1. Gli elementi indicati al punto (23) delle Premesse costituiscono i presupposti e le condizioni di base del PEF che concorrono a determinare l'Equilibrio Economico Finanziario.
- 11.2. Le Parti prendono atto che l'Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa gestione è dato dalla contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e di sostenibilità finanziaria; Il rispetto di tali condizioni è misurato sulla base degli Indicatori di Equilibrio contenuti nel PEF.
- 11.3. L'Equilibrio Economico Finanziario deve permanere:
- (a) prima della Data di Entrata in Esercizio degli impianti, che verranno effettivamente realizzati, relativamente a ciascuno di essi considerati singolarmente e non cumulativamente, senza quindi che l'Equilibrio Economico e Finanziario specificamente previsto per l'uno (eventualmente alteratosi in modo che venga meno relativamente ad esso impianto la Convenienza Economica e/o la Sostenibilità Finanziaria) possa essere ripristinato mediante compensazione con l'eventuale Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario più favorevole per il Concessionario su uno o più degli altri impianti;
  - (b) dopo la Data di Entrata in Esercizio degli impianti che verranno effettivamente realizzati e per tutta la durata della presente Convenzione, relativamente al complesso di essi, con possibilità quindi che l'equilibrio economico e finanziario specificamente previsto per l'uno (eventualmente alteratosi in modo che venga meno relativamente ad esso impianto la convenienza economica e/o la sostenibilità finanziaria) possa essere ripristinato mediante compensazione con l'eventuale alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario più favorevole per il Concessionario avutasi per uno o più degli altri impianti.

### 12. RIPRISTINO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

- 12.1. Le Parti procedono alla revisione del PEF ai sensi degli art. 165, c. 6 e art. 182, c. 3 del D.Lgs 50/2016, qualora si riscontri un'alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario determinata da uno o più eventi di disequilibrio che diano luogo alla variazione di almeno uno degli Indicatori di Equilibrio rispetto ai valori previsti nel PEF, correnti alla data immediatamente precedente al verificarsi dei predetti Eventi di Disequilibrio.
- 12.2. Si considerano Eventi di Disequilibrio i seguenti:

- (a) l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono in senso economicamente sfavorevole sui termini e sulle condizioni di realizzazione e gestione delle opere di progetto e/o della fornitura e sul relativo regime tributario;
  - (b) il ritardato rilascio delle autorizzazioni imputabile al Concedente;
  - (c) ritardata sottoscrizione da parte di anche solo uno degli Enti Militari competenti per le aree/strutture in zona militare elencate nell'Allegato A, in qualità di titolari delle Unità di Consumo e destinatari della fornitura di energia, del contratto PPA previsto dall'art. 7.10(c) alle condizioni regolate agli artt. 7.10 e 8.2 nonché in conformità alle previsioni dell'Allegato F;
  - (d) ottenimento di incentivi in misura inferiore rispetto a quella prevista dal PEF;
  - (e) impossibilità di installare l'impianto di potenza pari a quella prevista nel relativo PEF.;
  - (f) allaccio dell'impianto in potenza ridotta, anche temporanea, rispetto a quella prevista dal PEF;
  - (g) i casi di sospensione di cui all'articolo 7.6, e all'articolo 7.10(j), qualora il periodo di sospensione ecceda rispettivamente 120 giorni in fase di costruzione e i 60 giorni in fase di gestione;
  - (h) le cause di Forza Maggiore ai sensi dell'art. 9 quando comportino l'impossibilità solo temporanea di adempiere alle prestazioni della Concessione;
  - (i) le modifiche alla Convenzione ove determinino una Alterazione dell'Equilibrio Economico e Finanziario.
- 12.3. Al verificarsi di uno degli Eventi di Disequilibrio, il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del PEF, ne dà comunicazione scritta al Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l'alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:
- (a) PEF in disequilibrio, in formato editabile;
  - (b) PEF revisionato, in formato editabile;
  - (c) relazione esplicativa del PEF revisionato, che illustri tra l'altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;
  - (d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nella Concessione di quanto previsto nel PEF revisionato.

- 12.4. Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano la revisione del PEF.
- 12.5. La revisione del PEF è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio Economico Finanziario, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.
- 12.6. Il riequilibrio del PEF potrà riguardare, tra l'altro, l'allungamento della durata della Concessione ove ciò sia possibile sulla base della disponibilità del sedime militare da parte del Concedente, per uno o più impianti e la revisione dei Contratti PPA anche con riferimento alla Quantità Minima, nonché la realizzazione, ove vi sia Convenienza Economica, di infrastrutture di stoccaggio dell'energia prodotta dagli impianti.
- 12.7. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del PEF entro 90 giorni dall'avvio della comunicazione di cui all'art. 12.3, il Concessionario avrà diritto di recedere dalla Concessione, anche solo limitatamente all'impianto interessato qualora ricorrano i presupposti dell'art. 11.3.

## SEZIONE V – CAUZIONI E ASSICURAZIONI

### 13. CAUZIONI

- 13.1. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni della Concessione relative alla fase di esecuzione delle opere di progetto il Concessionario presta, contestualmente alla sottoscrizione della Convenzione, la garanzia definitiva di cui agli artt. 183, co. 13 e 103 del D.Lgs. 50/2016, con le modalità di cui all'art. 93, c. 2 e 3, consistente in fideiussione rilasciata da [●], in data [●] dell'importo complessivo di [●], pari al 10% della somma: a) dell'importo complessivo dei canoni per tutta la durata della Concessione; b) del previsto risparmio sull'acquisto di energia, nell'ambito della fornitura, da parte degli Enti Militari interessati, conseguibile in due anni e convenzionalmente stabilito in € [●]; ciò sulla base dei costi sostenuti dagli Enti Militari per l'acquisto di energia per le Unità di Consumo nell'anno antecedente a quello di sottoscrizione della Convenzione rapportati al Floor previsto nell'Allegato F.
- 13.2. A garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla fase di gestione degli impianti il Concessionario presta, entro 10 giorni dal Collaudo di ciascun impianto, la garanzia di cui all'artt. 183, c. 13 del D.Lgs. 50/2016, consistente in una fideiussione dell'importo complessivo di [●], da rinnovarsi di anno in anno, pari al 10% della somma: a) dell'importo complessivo dei canoni residui; b) del fatturato previsto nel PEF relativamente a due annualità di corrispettivi, calcolati sulla base del Floor previsto nell'Allegato F, per la fornitura di energia elettrica agli Enti Militari.

### 14. POLIZZE ASSICURATIVE

- 14.1. Il Concessionario sottoscriverà con primarie imprese di assicurazione e manterrà operante sino al collaudo degli impianti, polizza assicurativa, ai sensi dell'art. 103, c. 7, del Codice, a copertura:
- (a) dei danni subiti dal Concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale dell'opera e di altri manufatti e impianti, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un importo complessivo pari a [●];
  - (b) della responsabilità civile verso terzi, con massimale pari a [●];
- 14.2. La copertura assicurativa di cui all'art. 14.1, decorre dalla data di consegna dei Lavori e cessa alla data di emissione del Certificato di Collaudo e, comunque, decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

- 14.3. Il Concessionario si impegna a consegnare copia della polizza di cui all'art. 14.1 prima dell'inizio dei lavori.
- 14.4. Il Concessionario si impegna a stipulare, ai sensi dell'articolo 1891 del codice civile, con compagnie di assicurazione autorizzate ai sensi del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e s.m.i., una o più polizze assicurative a copertura dei rischi derivanti dall'esecuzione della Convenzione, per danni o pregiudizi causati a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante la fase di gestione, per un massimale di importo minimo pari a euro [●] per sinistro ed euro [●] per persona e per danni a cose, per tutta la durata della Concessione. La somma assicurata deve essere rivalutata dal Concessionario alla fine di ogni anno sulla base degli Indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
- 14.5. Il Concessionario si impegna a consegnare copia della polizza di cui all'art. 14.4 entro 30 (trenta) giorni dalla data del Certificato di Collaudo.
- 14.6. Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del Concessionario.

## **15. GARANZIE DEL CONCESSIONARIO PER I FINANZIATORI**

- 15.1. Il Concedente prende atto e accetta sin d'ora l'eventuale costituzione da parte del Concessionario in favore dei finanziatori dell'opera, del pegno sulle quote del Concessionario e delle garanzie sui crediti che verranno a maturazione in virtù Convenzione nei confronti del Concedente.
- 15.2. Il Concedente si impegna a cooperare, per quanto di sua competenza, affinché siano sottoscritti i documenti necessari a garantire il perfezionamento e/o l'opponibilità, ove necessario, delle garanzie costituite a favore dei finanziatori dell'opera, inclusi a mero titolo esemplificativo eventuali atti di accettazione della cessione dei, o del pegno sui, crediti derivanti dalla Concessione.

## SEZIONE VI - VICENDE DELLA CONVENZIONE

### 16. MODIFICHE DELLA CONVENZIONE

- 16.1. È escluso il rinnovo della presente Convenzione e non è prevista l'esecuzione di attività diverse o ulteriori rispetto a quelle disciplinate dalla presente Convenzione. Rimane tuttavia fermo quanto previsto dagli artt. 106 e 165, c. 5, del Codice dei Contratti. La Convenzione può essere modificata attraverso la stipula di atti aggiuntivi, in assenza di una nuova procedura di aggiudicazione, nei seguenti casi consentiti dall'art. 175, c. 1 e 4, del D.Lgs. 50/2016:
- (a) modifiche previste nei Documenti di gara iniziali;
  - (b) lavori e servizi supplementari resisi necessari e non inclusi nella Concessione iniziale, ove risulti impraticabile un cambiamento di Concessionario per motivi tecnici ed economici;
  - (c) modifiche imposte da circostanze non prevedibili utilizzando l'ordinaria diligenza e inidonee ad alterare la natura generale della Concessione;
  - (d) sostituzione del Concessionario originario a causa delle circostanze di cui all'art. 175, c. 1, lettera d) del D.Lgs. 50/2016;
  - (e) modifiche non sostanziali inidonee ad alterare considerevolmente gli elementi essenziali della Concessione, ai sensi dell'art. 175, c. 7 del D.Lgs. 50/2016;
  - (f) modifiche di valore inferiore alla soglia fissata dall'art. 35, c. 1, lettera a), del Codice e al di sotto del 10 per cento del valore della Concessione.
- 16.2. Le modifiche di cui al presente articolo ove non determinino un'alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, comportano un mero aggiornamento del PEF secondo la procedura indicata all'art. 11.3(b).
- 16.3. Le modifiche di cui al presente articolo non possono determinare in alcun caso una maggiore redditività per il Concessionario ai sensi dell'art. 175, c. 7, lettera b), del Codice, né alterare l'allocazione dei rischi.

### 17. RECESSO DEL CONCESSIONARIO

- 17.1. Il recesso da parte del Concessionario è ammesso nei casi previsti dall'art. 12.7 e, anche solo relativamente a ciascun singolo impianto, nei casi previsti dagli artt. 7.1(c) e 11.3.



- 17.2. Il recesso dovrà essere comunicato con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo e, pertanto, sarà efficace dal 31° (trentunesimo) giorno dalla ricezione della comunicazione da parte del Concedente.
- 17.3. Fermi restando gli eventuali canoni già versati e per i quali non si farà luogo a retrocessione, sarà dovuto dal Concessionario il canone maturato sino al mese in corso al momento in cui il recesso diviene efficace e, quindi, computato per l'annualità in corso su base mensile per frazione di dodicesimi in base all'effettivo periodo di utilizzo da parte del Concessionario.
- 17.4. il Concedente svincolerà e restituirà le cauzioni e garanzie previste dalla presente Convenzione, a condizione che il Concessionario sia in regola con il pagamento dei canoni dovuti e con la manutenzione ordinaria.
- 17.5. Se richiesto dal Concedente, il Concessionario provvederà alla rimozione e dismissione degli impianti e contestuale ripristino delle aree dei siti da essi interessate, nello stato ante opera, salvo migliorie apportate per le quali il Concessionario non richiederà nessun ristoro, entro e non oltre i 180 (centoottanta) giorni successivi alla data di perfezionamento del recesso.

## **18. REVOCA DELLA CONVENZIONE, SOSPENSIONE E FERMO**

- 18.1. Per il caso in cui sopravvengano esigenze istituzionali del Ministero della Difesa che impongano la revoca o la sospensione temporanea della Concessione o anche solo il fermo di uno o più impianti, il Concedente sarà tenuto a dare un preavviso scritto di almeno 6 (sei) mesi in caso di revoca o sospensione e di gg. 30 (trenta) in caso di fermo.
- 18.2. In caso di revoca il Concedente sarà tenuto a compensare ogni forma di danno da ciò derivato mediante le seguenti prestazioni, alternative tra loro ed a scelta del Concessionario:
- (a) concessione di altro sito con superficie almeno equivalente per dimensioni e resa dell'impianto, ove disponibile;
  - (b) pagamento del solo indennizzo previsto dall'art. 18.4.
- 18.3. Nel caso previsto dall'art. 18.2(a) saranno comunque a carico del Concedente:
- (a) le spese di spostamento e/o nuova realizzazione dell'impianto;
  - (b) un indennizzo pari ai mancati ricavi per il periodo di fermo degli impianti calcolato secondo la seguente formula, il cui risultato sarà attualizzato alla data di corresponsione:

$$\text{Ind}^1 = (\text{Ep1} / 365) \times (\text{InGSE} + \text{PPA} + \text{PPM} + \text{PenTRD}) \times \text{Ngg}$$

Dove:

Ind<sup>1</sup> = Indennizzo;

Ep1 = produzione complessiva in kWh/annui di energia elettrica dell'impianto stimata in base alla produzione media dei 3 (tre) anni effettivi di esercizio precedenti con esclusione del primo anno o, nel caso in cui il numero di anni effettivi di esercizio oltre il primo sia inferiore a 3 (tre), per le annualità mancanti in base alla produzione stimata nel PEF;

InGSE = importo corrisposto dal GSE a titolo di incentivo per ogni kWh prodotto;

PPA = corrispettivo della Fornitura di energia elettrica pari al Floor previsto dall'Allegato F, nonché dal contratto PPA vigente;

PPM = importo percepito per la vendita di energia in Grid Parity per ogni kWh prodotto;

PenTRD = eventuale penale imposta dal trader per ogni kWh non prodotto;

Ngg = numero di giorni di fermo dell'impianto dall'ultimo giorno di produzione dell'impianto oggetto di revoca o sospensione a quello di collegamento in parallelo alla Rete Pubblica del nuovo Impianto;

- (c) un ulteriore indennizzo pari all'eventuale differenza negativa tra i proventi del nuovo impianto ed i proventi di quello oggetto della revoca, calcolato secondo la seguente formula, il cui risultato sarà attualizzato alla data di corresponsione:

$$\text{Ind}^2 = [\text{Ep2} \times (\text{InGSE} + \text{PPA} + \text{PPM}) \times \text{Ngg}] - [\text{Ep1} \times (\text{InGSE} + \text{PPA} + \text{PPM}) \times \text{Nggr}]$$

Dove:

Ind<sup>2</sup> = Indennizzo;

Ep2 = produzione stimata complessiva in kWh/annui di energia elettrica del nuovo impianto in base alla previsione PVGIS con congruaggio dopo i tre anni;

InGSE = importo corrisposto dal GSE a titolo di incentivo per ogni kWh prodotto;

PPA = corrispettivo della Fornitura di energia elettrica pari al Floor previsto dall'Allegato F, nonché dal contratto PPA vigente;

PPM = importo percepito per la vendita di energia in Grid Parity per ogni kWh prodotto;

Ep1 = produzione stimata complessiva in kWh/annui di energia elettrica dell'impianto oggetto della revoca;

Nggr = numero di giorni residui sino alla scadenza della Concessione;

- 18.4. Nel caso previsto dall'art. 18.2(b) il Concedente sarà tenuto a compensare ogni forma di danno mediante il riconoscimento di un indennizzo calcolato sulla base della seguente formula, il cui risultato sarà attualizzato alla data di corresponsione:

$$\text{Ind}^3 = (\text{Ep1} / 365) \times (\text{InGSE} + \text{PPA} + \text{PPM} + \text{PenTRD}) \times \text{Nggr}$$

Dove:

$\text{Ind}^3$  = Indennizzo;

$\text{Ep1}$  = produzione complessiva in kWh/annui di energia elettrica dell'impianto stimata in base alla produzione media dei 3 (tre) anni effettivi di esercizio precedenti con esclusione del primo anno o, nel caso in cui il numero di anni effettivi di esercizio oltre il primo sia inferiore a 3 (tre), per le annualità mancanti in base alla produzione stimata nel PEF;

PPA = corrispettivo della Fornitura di energia elettrica pari al Floor previsto dall'Allegato F, nonché dal contratto PPA vigente;

PPM = importo percepito per la vendita di energia in Grid Parity per ogni kWh prodotto;

PenTRD = eventuale penale imposta dal trader per ogni kWh non prodotto;

Nggr = numero di giorni residui sino alla scadenza della Convenzione.

- 18.5. In caso di sospensione o fermo inferiore ai dodici mesi il Concedente sarà tenuto a compensare ogni forma di danno derivato mediante un indennizzo pari ai mancati ricavi per il periodo di sospensione o di fermo dell'impianto calcolato secondo la formula prevista all'art. 18.3(b) per  $\text{Ind}^1$ , ove si intenderà però Nggr = giorni di sospensione o fermo.
- 18.6. Tutti gli obblighi assunti con la presente Convenzione si intendono estesi a qualsivoglia organo del Ministero della Difesa eventualmente competente e, pertanto, il Concedente garantisce che questi vi adempiano in tempi congrui al fine di preservare l'Equilibrio Economico e Finanziario sotteso alla presente Convenzione e, comunque, ove non previsto un termine per lo specifico adempimento, entro e non oltre 120 (centoventi) giorni dal primo giorno di efficacia della revoca, sospensione o fermo.

## 19. RISOLUZIONE

- 19.1. Costituisce causa di risoluzione, fermo restando il diritto di escutere le cauzioni rilasciata ai sensi della presente Convenzione, l'inadempimento di obblighi a carico del Concessionario che le Parti ritengono essenziali ovvero:

- (a) raggiungimento di un importo delle penali per il ritardo nel completamento degli impianti, calcolato ai sensi dell'art. 7.7(c), pari al 10% del valore della concessione;
  - (b) mancato pagamento di 1 (una) annualità del canone;
  - (c) mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui agli art. 13 e 14;
  - (d) grave violazione del patto di integrità;
  - (e) violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive e fiscali;
  - (f) perdita dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice.
- 19.2. Il Concedente, previa contestazione degli addebiti, inviterà per iscritto il Concessionario inadempiente a formulare entro 30 (trenta) giorni le ragioni poste a giustificazione della propria condotta.
- 19.3. Successivamente, qualora entro il citato termine il Concessionario non formuli alcuna giustificazione, il Concedente stesso intimerà per iscritto al Concessionario l'intenzione di risolvere la presente Convenzione.
- 19.4. Eventuali soggetti finanziatori nonché lo stesso Concessionario avranno, ai sensi dell'art. 176, co. 8, D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e come previsto nel bando di aggiudicazione, facoltà di indicare entro 180 (centottanta) dalla comunicazione prevista dall'art. 19.3 un operatore economico aspirante subentrante in possesso dei necessari requisiti che si accollerà l'eventuale debito del Concessionario e proseguirà nel rapporto contrattuale a condizione della puntuale estinzione del debito all'atto della sottoscrizione del subentro.
- 19.5. Al decorso del termine previsto dall'articolo precedente senza che sia stato indicato l'operatore economico aspirante subentrante, o comunque dopo 90 (novanta) giorni dalla sua indicazione senza che questi sia subentrato, il Concedente avrà facoltà di diffidare per iscritto il Concessionario ad adempiere entro il termine di 30 (trenta) giorni e, solo in caso di persistenza dell'inadempimento, il Concessionario decadrà dalla Concessione che si considererà risolta di diritto.
- 19.6. Il Concedente, a seguito della decadenza e della risoluzione di cui alle lettere precedenti, non sarà tenuto, a qualsiasi titolo, al rimborso di quanto pagato dal Concessionario.
- 19.7. La risoluzione anticipata a causa dell'intervenuta decadenza del Concessionario senza che venga sostituito da un operatore economico subentrante comporta, a carico del medesimo

Concessionario, il risarcimento dei danni causati a titolo di lucro cessante o danno emergente in misura comunque non superiore a n. 1 (una) annualità del canone.

- 19.8. Nel caso in cui il Concedente sia interessato a proseguire nella gestione e sfruttamento degli impianti anche a mezzo di un operatore economico subentrante in possesso dei necessari requisiti il Concedente dovrà comunicarlo al Concessionario contestualmente alla diffida ad adempiere; il Concedente si procurerà di imporre al subentrante il pagamento di un corrispettivo in favore del Concessionario pari al valore di mercato degli impianti computato in base alle loro residue potenzialità produttive anche in relazione alla durata della Concessione; da esso corrispettivo verranno detratti i canoni rimasti impagati.
- 19.9. Nel caso di risoluzione della presente Convenzione per fatto imputabile al Concedente verranno applicati l'art. 176, co. 4 e seguenti del D.lgs. 50/2016.

## **20. TERMINE DELLA CONCESSIONE**

- 20.1. Alla scadenza della Convenzione, il Concessionario cederà a titolo gratuito al Concedente gli impianti con obbligo di trasferimento integrale delle autorizzazioni e dei titoli necessari per il suo esercizio in capo al Ministero della Difesa nelle sue articolazioni al momento competenti.
- 20.2. Nel caso in cui sopravvengano esigenze istituzionali del Ministero della Difesa che impongano la dismissione degli impianti al termine della Concessione, il Concessionario a tanto provvederà entro e non oltre i 180 (centottanta) giorni successivi alla data di conclusione della Concessione.

## **21. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**

Il Concessionario, si obbliga al rispetto degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del documento riportato in Allegato E "Patto di Integrità", pena l'applicazione nei propri confronti delle sanzioni stabilite dall'art. [●] del menzionato patto e dall'art. 19.1 della presente convenzione.

## **22. CLAUSOLA FINALE**

- 22.1. La presente Concessione ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente

singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

- 22.2. Con la presente Concessione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

## **23. SPESE CONTRATTUALI**

Le parti convengono che le spese di registrazione e le imposte di bollo della presente Concessione, dovute nella misura prevista dalle vigenti norme sono a carico del Concessionario.

## **24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del G.D.P.R. le parti autorizzano il reciproco trattamento dei dati personali esclusivamente per scopi legati alla gestione del rapporto contrattuale.

## **25. DOMICILIO DELLE PARTI**

Le parti per qualsiasi comunicazione consentita o necessaria in virtù della presente Concessione convengono la forma scritta e la consegna per posta raccomandata o posta elettronica certificata aziendale, presso i seguenti recapiti:

Difesa Servizi S.p.A., via Flaminia n° 335, 00196 Roma, Tel. 06.4691.68203/4, PEI: segreteria@difesa.it, PEC: difesaservizispa@legalmail.it;

[●], Via/Piazza [●] n. [●], cap [●] città [●], Tel. [●], e-mail: [●], PEC [●].

## **26. FORO COMPETENTE**

Le Parti danno atto che tutte le controversie che dovessero insorgere tra le stesse con riferimento ed in relazione all'interpretazione e/o alla validità e/o all'esecuzione del presente atto saranno devolute alla competenza esclusiva del foro di Roma.

Letto e firmato digitalmente.

Per Difesa Servizi S.p.A.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Per [●]

Il Presidente del C.d.A.

[●]